



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1990, con il quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato Nazionale per la Bioetica (di seguito denominato anche Comitato o CNB), che recepisce le indicazioni fornite dalle Raccomandazioni dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e - in particolare - dalla Raccomandazione n. 1100 del 2 febbraio 1989 e dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 13 febbraio 1989;

VISTI i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di costituzione e proroga del Comitato tra i quali, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2024, con il quale il Comitato è stato rinnovato per un quadriennio;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2022, che individua i membri di diritto del Comitato;

VISTO, inoltre l’articolo 3 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2022, che disciplina le modalità di rimborso delle spese di missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2005 concernente profili organizzativi relativi al Comitato Nazionale per la Bioetica;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e, in particolare, l’articolo 2, ai sensi del quale, il Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica è componente di diritto del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e, in particolare, l’articolo 1, comma 271, ai sensi del quale *“il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è un organismo consultivo del Governo ed è composto da un massimo di trentasei membri, compreso il Presidente. I membri del CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”,* nonché il successivo comma 272 il quale determina che: *“Le finalità, i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i Presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai Presidenti e ai componenti di cui al comma 271 del CNB e del CNBBSV è corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800 comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di 15 sedute annue”.* A tal fine per le esigenze del CNB è autorizzata la spesa per un onere massimo pari a 435.000,00 euro annui a decorrere dal 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e degli atti e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

(Finalità)

1. Il Comitato nazionale per la bioetica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è un organismo consultivo del Governo con finalità di studio ed approfondimento. Il Comitato opera su questioni giuridiche ed etiche connesse al progresso scientifico, medico, biologico e tecnologico, anche in collegamento con analoghi comitati istituiti presso altri Paesi. Nello svolgimento della sua attività, il Comitato nazionale per la bioetica persegue l'obiettivo della tutela dei diritti fondamentali, della dignità della persona, e degli altri valori sanciti dalla Costituzione e dagli atti di diritto internazionale ai quali l'Italia aderisce. Il Comitato dovrà tenere conto nello svolgimento della propria attività di studio e di consulenza dei principi di rispetto per la vita animale e di salvaguardia delle biodiversità.

Articolo 2

(Funzioni)

1. Il Comitato nazionale per la bioetica svolge i compiti e le funzioni attribuite dalla legge, anche mediante la partecipazione ad altri organismi consultivi, e in particolare:

- a) formula pareri ed indica soluzioni, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi, per affrontare i problemi di natura etica che possono insorgere con il progredire della ricerca scientifica. Il Comitato, nell'esercizio dell'attività consultiva, dovrà valutare l'impatto dello sviluppo scientifico e tecnologico in ambito clinico, sociale e ambientale e dovrà salvaguardare i diritti umani fondamentali, la dignità umana, i valori espressi dalla Carta costituzionale e dagli strumenti internazionali ai quali l'Italia aderisce;
- b) elabora rapporti riguardanti aspetti specifici degli sviluppi della ricerca scientifica, ivi inclusi programmi e obiettivi, con particolare riguardo alle conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e l'ambito sociale. Nell'esercizio di questa attività, il Comitato può avvalersi della facoltà di accedere alle informazioni necessarie presso le istituzioni competenti in sede nazionale, nonché può operare in collegamento con gli analoghi comitati istituiti presso altri Paesi e presso le altre organizzazioni internazionali operanti nel settore;
- c) prospetta soluzioni in riferimento alle problematiche emergenti a seguito dello sviluppo di nuove tecnologie, specie in ambito biotecnologico, ed opera anche nel supporto delle funzioni di monitoraggio e controllo ai fini di tutela della salute umana;
- d) promuove la conoscenza delle tematiche bioetiche, anche presso gli istituti scolastici e universitari, e, in generale, favorisce e supporta ogni azione utile all'acquisizione di competenze e all'approfondimento critico delle questioni di rilevanza bioetica.

Articolo 3

(Composizione e durata)

1. Il Comitato è composto di non più di trentasei membri, incluso il Presidente e, ove nominati, i Vicepresidenti. I componenti sono soggetti di riconosciuta competenza e di alto profilo scientifico, giuridico e



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

filosofico nelle materie di cui all'articolo 1, che rappresentino, nel complesso, in modo equilibrato il pluralismo culturale, religioso e di genere del Paese.

2. Il Presidente e i componenti del Comitato Nazionale per la Bioetica sono nominati, per una durata massima di quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata. L'incarico di membro del Comitato è rinnovabile. Possono essere nominati fino ad un massimo di quattro Vice Presidenti, ai quali possono essere attribuite funzioni vicarie.

3. Alla scadenza dell'incarico, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo, i componenti restano in carica per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale possono svolgere l'attività ordinaria.

4. In aggiunta ai componenti di cui al comma 1, sono membri del Comitato con funzione esclusivamente consultiva e senza diritto di voto: il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri, il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche i quali possono delegare loro rappresentanti. Tali rappresentanti decadono dalla nomina dopo tre assenze ingiustificate e cinque assenze giustificate, nel corso di ciascun anno. 6 assenze non giustificate da adeguata motivazione scritta. Il Consiglio di Presidenza del Comitato, preso atto del numero di assenze, deve tempestivamente darne conoscenza all'Ente di appartenenza.

5. I componenti del Comitato decadono automaticamente dalla nomina dopo sei assenze non giustificate da adeguata motivazione scritta. A seguito della decadenza è aggiornato l'elenco dei componenti di cui all'art. 6, comma 1.

Articolo 4

(Funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impossibilità per il Presidente, su convocazione del Vice Presidente con funzioni vicarie.

2. Il Presidente ha la facoltà:

- di costituire Gruppi di Lavoro, quando ritiene opportuna questa modalità per l'ordinato svolgimento dei lavori, e di designare i rispettivi coordinatori dei vari gruppi;
- di consultare, a titolo gratuito, altri esperti quando l'argomento da trattare renda necessari ulteriori approfondimenti, nonché di audire rappresentanti di associazioni o di enti che svolgono specifiche attività nell'ambito delle finalità del Comitato.

3. Il Comitato, le cui riunioni generalmente non sono pubbliche, delibera validamente quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Su decisione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, le deliberazioni vengono adottate con voto a scrutinio segreto.

4. La Segreteria di cui al comma 6 cura la redazione del verbale di ogni riunione, sia plenaria che dei gruppi di lavoro. I componenti del Comitato possono consultare i file multimediali relativi alle sedute, esclusivamente presso la segreteria del Comitato.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5. Il Comitato può definire un regolamento interno di funzionamento approvato dal Comitato medesimo in composizione plenaria.
6. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria, che opera presso l'Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali nell'ambito dell'Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Le attività del Comitato costituiscono oggetto di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che ne cura la successiva trasmissione al Parlamento.

Articolo 5

(Gettone di presenza e rimborsi spese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al Presidente del Comitato nazionale per la bioetica è corrisposto un gettone di presenza di importo pari a euro 1.000,00 per ciascuna seduta, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione e nel limite massimo di n. 15 sedute annue.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, a ciascuno dei componenti del Comitato Nazionale per la Bioetica di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto è corrisposto un gettone di presenza di importo pari a euro 800,00 per ciascuna seduta, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione e nel limite massimo di n. 15 sedute annue.
3. L'erogazione del gettone di presenza è prevista con cadenza trimestrale.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato è impegno istituzionale e le riunioni si svolgono in presenza. In ogni caso il gettone di presenza viene corrisposto esclusivamente ove la partecipazione sia garantita in presenza per l'intera durata della riunione. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Presidente del Comitato può disporre il riconoscimento del gettone di presenza nei casi di partecipazione da remoto per l'intera durata della riunione a causa di circostanze di natura eccezionale, adeguatamente motivate.
5. Ai fini del conteggio delle riunioni Plenarie si considera ogni convocazione, non rilevando che le plenarie inizino un giorno e si concludano il giorno successivo. Laddove un componente partecipi solo ad una delle due sessioni della plenaria, l'importo erogabile è ridotto del 50%.
6. I componenti del Comitato e gli esperti eventualmente invitati in audizione hanno diritto al rimborso delle spese di missione, opportunamente giustificate e documentate, secondo la normativa vigente in materia. A tal fine i componenti sono equiparati ai dirigenti di seconda fascia della Pubblica Amministrazione.
7. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai componenti di diritto, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di missione che verranno corrisposte da parte delle relative amministrazioni di appartenenza.

Articolo 6

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente decreto e il decreto che definisce la composizione del Comitato sono pubblicati sul sito istituzionale del Governo, unitamente all'elenco aggiornato dei componenti.
2. Resta ferma l'attuale composizione del Comitato nazionale per la bioetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2024, con il quale il Comitato è stato rinnovato per un quadriennio.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 7

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto fanno carico agli appositi stanziamenti del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di Regolarità Amministrativo-Contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli adempimenti di competenza.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Dott. Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO 554/2026
ROMA, 11.02.2026
IL REVISORE

IL DIRIGENTE